



**COMUNE DI COMABBIO
PROVINCIA DI VARESE**

Piazza Marconi, 1/1 – 21020 COMABBIO - P. IVA 00261830129

Tel. 0331.968572 - fax. 0331.968808

Pec: comune.comabbio@legalmail.it

Sito web: www.comune.comabbio.va.it

NUOVA IMU ANNO 2020 – Legge 27 dicembre 2019 n.160

La Legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n.160) ha attuato l'unificazione IMU – Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU (commi 738-783) definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare, sia pure con forti tratti di continuità con la disciplina previgente

Di seguito vengono elencate le principali novità introdotte:

- sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI mentre restano invariati i moltiplicatori.
- **VIENE CONFERMATA L'ESENZIONE PER LE ABITAZIONI PRINCIPALE NON DI LUSO** (categorie catastali dalla A2 alla A7).
- prevede che **l'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso** sia pari al 5 per mille e che il Comune la può aumentare fino al 6 per mille oppure ridurre fino all'azzeramento
- prevede inoltre che **l'aliquota base per le altre tipologie** di immobili è pari all'8,6 per mille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale).
- Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:
 - 1) Fabbricati rurali strumentali: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 1 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento
 - 2) Beni merce e solo fino al 2021: aliquota base 1 per mille, aliquota massima 2,5 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento.
 - 3) Terreni agricoli: aliquota base 7,6 per mille, aliquota massima 10,6 per mille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli.
 - 4) Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D: aliquota base 8,6 per mille (7,6 per mille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 per mille, aliquota minima 7,6 per mille.
- Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda **i pensionati AIRE** che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Per l'anno 2020 sono previste due rate, in autoliquidazione, le cui scadenze sono così stabilite:

**PRIMA RATA IN ACCONTO: 16 GIUGNO 2020 -
SECONDA RATA A SALDO: 16 DICEMBRE 2020**

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2020.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote, pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. **In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019.**

Tipologia	Aliquota	Codice Tributo comune	Codice tributo stato
- abitazione principale e relative pertinenze, nel numero massimo di una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 <u>SOLO SE CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE A1, A8 o A9</u> <u>Detrazione</u>	Aliquota 6,0 ‰ €. 200,00	3912	
Altri Immobili	Aliquota 10,0 ‰	3918	
Fabbricati D - quota comune	Aliquota 2,4 ‰	3930	
Fabbricati D - quota stato	Aliquota 7,6 ‰		3925
Aree edificabili	Aliquota 9,0 ‰	3916	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	Aliquota 1,0 ‰	3913	
Terreni agricoli	ESENTI		

E' prevista la riduzione del 50% della base imponibile, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile (abitativo) in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

SERVIZI A DISPOSIZIONE PER I CITTADINI

Il personale dell'Ufficio Tributi è a disposizione per fornire tutte le informazioni necessarie al calcolo del tributo tramite email all'indirizzo ragioneria@comune.comabbio.va.it oppure telefonando al numero 0331-968572 int 7

E' possibile inoltre effettuare il calcolo in proprio tramite la sezione dedicata del sito web comunale Servizi online – Calcolo IMU

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI
Cristina Monciardini**